

## **COVID-19 - GUIDA ALLE MISURE DI EMERGENZA**

### **SOMMARIO**

DECRETO 17 MARZO 2020 N. 18 C.D. “CURA ITALIA” .....	2
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.....	2
1) PMI (art. 49) .....	2
2) FIR - Fondo Indennizzo Risparmiatori - (art. 50).....	2
3) Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art. 54). .....	2
4) Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (art. 56, 57, 58, 72). .....	3
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. ....	4
Titolo V – art. 83: nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. ....	8
RIFLESSIONI SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL DECRETO “CURA ITALIA” .....	9
1) Conseguenze sugli inadempimenti contrattuali.....	9
2) Conseguenze in materia di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale.....	10
3) Conseguenze in materia di separazione/divorzio e diritto di vedere i figli minori. ....	12
4) Conseguenze sullo svolgimento delle assemblee di società. ....	13
5) Conseguenze in materia di concordato preventivo. ....	14
6) Conseguenze in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare. ....	15
7) Conseguenze sulle procedure fallimentari.....	15
CONSEGUENZE IN CASO DI TRASGRESSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO PREVISTI DAL D.L. 25 MARZO 2020, N.19.....	16
1) Sanzioni di natura amministrativa.....	16
2) Sanzioni di natura penale .....	16

DECRETO 17 MARZO 2020 N. 18 C.D. “CURA ITALIA”

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

1) PMI (art. 49)

Per un periodo di 9 mesi si deroga la disciplina che regola il **Fondo centrale di garanzia PMI** (art. 2, comma 100, lett. a, legge 23 dicembre 1996, n. 662) che offre a professionisti o micro, piccole e medie imprese garanzie statali gratuite nei casi di difficoltà di accesso al credito.

In particolare:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a € 5 milioni;
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000;
- la valutazione della probabilità dell'inadempimento del soggetto richiedente, quale condizione di accesso alla misura, verrà svolta in modo meno stringente; rimangono comunque escluse dal beneficio le imprese che abbiano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria;
- l'estensione del beneficio della garanzia del Fondo anche ad operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al soggetto beneficiario di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione.

2) FIR - Fondo Indennizzo Risparmiatori - (art. 50).

Il termine di scadenza per il deposito delle domande al FIR è prorogato al 18 giugno 2020.

Inoltre, gli azionisti in attesa della predisposizione del piano di riparto possono ricevere un anticipo, nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo, deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

3) Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art. 54).

Per un periodo di 9 mesi si prevede il diritto di richiedere alla banca la sospensione del pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa.

L'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

**4) Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (art. 56, 57, 58, 72).**

Le imprese che intendano richiedere le misure di sostegno previste dal Decreto, dovranno comunicarlo al soggetto abilitato alla concessione di credito allegando un'apposita autocertificazione in cui si dichiara di "*aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19*" (**art. 56**).

In particolare, tali agevolazioni prevedono che:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'**art. 57** prevede un sostegno per la liquidità delle imprese, le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, che concedano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa

dell'emergenza Covid-19 e che operino nei settori che saranno individuati da apposito decreto ministeriale.

L'art. 58, sempre mirando a sgravare le imprese dal peso delle rate dei finanziamenti in scadenza, prevede a favore delle imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti concessi dal Fondo istituito presso Medio Credito Centrale per progetti di "internazionalizzazione", la possibilità di richiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

L'art. 72 del Decreto istituisce il "Fondo per la promozione integrata" che prevede la concessione, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

#### Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

L'art. 60 prevede una **rimessione in termini** per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, che sono prorogati, senza alcun aggravio di sanzioni e interessi, al 20 marzo 2020.

L'art. 61 (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) consente a:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

la sospensione sino al 30 aprile 2020:

- dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti già effettuati durante il periodo di sospensione non sono rimborsabili.

Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi all'iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tale sospensione vale anche per i soggetti economici di cui all'art. 8, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, sebbene esclusi dal sopracitato elenco. Potranno quindi godere del regime di sospensione tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

**L'art. 62** prevede ulteriori disposizioni in materia di adempimenti fiscali:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali che operano in qualità di sostituti d'imposta, I.V.A., contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non avrà luogo il rimborso di quanto già versato.
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tali adempimenti sono da effettuare entro il 30 giugno 2020, senza aggravio di sanzioni, la presentazione degli adempimenti.

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'art. 65 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non si applica alle attività non destinatarie dei provvedimenti di contenimento (allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'art. 67 prevede che *“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”*

Il medesimo termine di sospensione è previsto per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Al comma 4 si prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Di conseguenza è aumentato di due anni il periodo entro il quale l'amministrazione può esercitare i propri poteri di controllo, accertamento e riscossione che si sarebbero esauriti nell'anno in corso.

L'art. 68 dispone:

- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
- Il differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

Non sembrerebbero sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- avviso bonario
- verbale di accertamento con adesione sottoscritto
- somme dovute a seguito di reclamo/mediazione
- conciliazione giudiziale.

[Titolo V – art. 83: nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.](#)

Il Decreto-legge in esame ha altresì disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili, penali e tributarie fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle aventi carattere di urgenza. Per lo stesso periodo, inoltre, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari.

Sono sospesi i termini:

- stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.



## RIFLESSIONI SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL DECRETO “CURA ITALIA”

### 1) Conseguenze sugli inadempimenti contrattuali.

La recente diffusione del Coronavirus COVID-19 sul territorio nazionale rischia di colpire (come, invero, già sta accadendo) diversi operatori economici in settori fondamentali della “vita aziendale”.

Tale impatto, da un punto di vista giuridico, potrebbe comportare un possibile aumento del rischio di “inadempimento contrattuale” da parte di quelle realtà che hanno assunto, in buona fede, particolari obbligazioni commerciali, sulle quali l’epidemia sembrerebbe avere effetti sospensivi se non addirittura estintivi. Ad esempio, una società potrebbe aver acquistato una partita di merci da un fornitore, il quale, tuttavia, è poi stato costretto, per effetto delle misure governative, a cessare temporaneamente la propria attività, non potendo quindi evadere l’ordine.

Per analizzare la problematica è necessario partire dalle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il regime della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218, 1256 e 1176 c.c.). Il dato che emerge è che, qualora un’obbligazione rimanga inadempita per sopravvenuta impossibilità della stessa, il debitore sarà tenuto a risarcire il danno cagionato al creditore in tutti i casi in cui non riesca a dimostrare che tale impossibilità sia stata determinata da una causa lui non imputabile.

Il punto dirimente pertanto è il seguente: possono le misure prese dal Governo costituire una causa che escluda la responsabilità del debitore?

L’**art. 91**, rubricato “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” sembrerebbe fare luce su questo enigma, stabilendo che:

*“Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.*

Pertanto, il giudice deve tenere in considerazione, anche d’ufficio, ai fini della valutazione della responsabilità del debitore, le misure di contenimento e quindi valutare, caso per caso, se ritenerle idonee o meno ad esonerare la responsabilità del debitore, a seconda delle specificità del caso concreto.

Da ciò si evince che l’esclusione della responsabilità del debitore non è automatica, non è sufficiente accertare che un soggetto sia destinatario delle misure di contenimento affinché possa essere

considerato, per ciò soltanto, esente da responsabilità in caso di inadempimento, ma occorre accertare che, per effetto dell'adeguamento a tali misure di contenimento, e nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza, la prestazione cui era tenuto sia divenuta impossibile. In tal caso la misura di contenimento potrà essere ritenuta legittima causa non imputabile.

In ogni caso, bisognerà valutare anche il comportamento del creditore, il quale dovrà essere sempre e comunque atteggiato al principio della buona fede. Ad esempio, nel caso in cui il debitore in difficoltà abbia chiesto un congruo rinvio del termine per adempiere, un rifiuto del creditore dovrebbe essere considerarsi illegittimo, in quanto contrario al canone della buona fede.

Invero, proprio il decreto prevede espressamente che, data l'eccezionalità delle misure adottate, i ritardati od omessi adempimenti non potranno – sempre in seguito ad una valutazione caso per caso – dare luogo a “decadenze” o al pagamento di penali.

Nel caso in cui, inoltre, venga meno l'interesse alla prestazione, sarà sempre possibile chiedere la risoluzione del contratto, senza però che ciò implichi una responsabilità del debitore.

## 2) [Conseguenze in materia di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale.](#)

Le misure di contenimento disposte dal Governo hanno anche imposto la chiusura dei negozi e delle attività commerciali, evento che sta generando una grave crisi per gli esercenti, che si vedono preclusa in termini assoluti la possibilità di svolgere la propria attività di impresa e, con essa, di trarre i proventi con cui pagare i propri debiti, tra i quali quelli relativi ai contratti di locazione dei locali ove operano.

L'**art. 65** del decreto riconosce al conduttore, per il mese di marzo 2020, un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.

Questa disposizione, tuttavia, sebbene valida ad attenuare l'impatto della crisi determinata dall'obbligo di chiusura delle attività commerciali, non risolve un ulteriore e più urgente quesito: vi è la possibilità di sospendere legittimamente, anche unilateralmente, il pagamento del canone di locazione per immobili ad uso commerciale, ovvero di ridurre l'importo, fintanto che dureranno gli effetti dell'epidemia Covid-19?

Il conduttore è tenuto a corrispondere il canone di locazione, quale corrispettivo per il godimento del bene, indipendentemente dall'andamento degli affari che all'interno dello stesso gestisce, così come indipendentemente dal fatto che faccia uso, o meno, dell'immobile stesso. Tuttavia, in una situazione di assoluta crisi quale quella attuale, è evidente come l'impossibilità di fruire delle utilità attese dalla

locazione sia obiettiva e non risolvibile, né per intervento del locatore, né del conduttore, prescindendo totalmente dalla responsabilità dell'una o dell'altra parte del contratto.

Pertanto, considerando l'impossibilità di trarre le utilità dal bene per tutto il periodo di emergenza, si verifica un oggettivo squilibrio del sinallagma che intacca (in specie nel caso di obbligo di totale chiusura dell'esercizio commerciale) la stessa causa del contratto, quale funzione economico-sociale del rapporto giuridico, che giustifica l'assunzione ed il mantenimento dei reciproci vincoli ed obblighi che le parti hanno assunto al momento della sua sottoscrizione.

Anche qui potrebbe intervenire, in soccorso al debitore, il già citato **art. 91** del decreto il quale dispone che *“il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Infatti, sebbene si tratti di pagamento di somme di denaro per le quali è evidente come l'impossibilità materiale di adempiere sia, in termini assoluti, di difficile configurazione, la norma in esame dovrebbe necessariamente riferirsi non soltanto all'inadempimento dell'obbligazione in senso stretto, quanto, piuttosto, all'impossibilità della prestazione in senso lato, quale utilizzo del bene, oltre che alle diverse ragioni che possono aver impedito al conduttore di ottenere le somme con cui far fronte al pagamento del canone di locazione. Il rispetto delle norme che limitano l'esercizio dell'attività commerciale, frutto della legislazione d'emergenza, non può non entrare in gioco tra i criteri attraverso cui valutare la condotta e la correlativa responsabilità del conduttore, qualora, in ragione di esso, egli risulti, sul piano oggettivo, inadempiente, totalmente o parzialmente, potendo rilevare al fine di escluderne la responsabilità.

Tale lettura va integrata richiamando le norme del codice civile in materia di obbligazioni contrattuali (art. 1175 e art. 1375), che nell'obbligare le parti a comportarsi con correttezza e buona fede, anche nella fase esecutiva del contratto, impongono alle stesse di regolare le rispettive aspettative e pretese calandole nel dato contingente attuale di estrema crisi.

Alla luce di queste riflessioni appare quindi convincente la soluzione per la quale il conduttore sia esonerato dal pagamento del canone di locazione, almeno per il periodo in cui non può, per ragioni oggettive dovute alle misure di contenimento, ricavare le utilità dal bene locato.

Infatti, essendo il contratto di locazione ad uso commerciale un contratto di durata, appare razionale pensare che il rapporto negoziale possa rimanere sospeso ed entrare in una sorta di stato di quiescenza per tutta la durata del periodo di “lock down” per poi riprendere a operare regolarmente al suo termine.

In alternativa, la soluzione del problema andrebbe ricercata sul piano di un accordo tra locatore e conduttore, secondo una logica ispirata al principio di equità, secondo il quale essi dividono equamente i costi del contratto per il periodo di sospensione.

In tal modo il conduttore limiterebbe al minimo la perdita derivante dall'obbligo di versare il corrispettivo contrattuale, pur mantenendo in vita il rapporto che egli ha interesse possa proseguire fino alla naturale scadenza.

Ciò non toglie che, se la situazione dovesse protrarsi oltre le attuali aspettative e lo stato di fatto non dovesse mutare, potrebbe profilarsi l'ipotesi di esercitare un legittimo recesso determinato dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione che si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione da parte del creditore per cause a lui non imputabili (Cass. n. 18047/2018).

### 3) *Conseguenze in materia di separazione/divorzio e diritto di vedere i figli minori.*

L'emergenza coronavirus, visti i provvedimenti di contenimento che restringono le possibilità di uscire di casa a pochissimi casi tassativamente previsti, ha dei riflessi anche in tema di diritto al vedere i propri figli da parte del genitore non collocatario.

Il Governo ha precisato, nelle sue FAQ istituzionali, che *“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore, o comunque presso l'affidatario, per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.”*

Ciò valeva in accordo alla disposizione del precedente decreto 8 marzo 2020 che individuava quale motivo legittimo di spostamento il rientro al domicilio.

In questo senso anche il decreto del tribunale di Milano dell'11.03.2020, per il quale *“le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.*

Il Dpcm del 22 marzo 2020, tuttavia, muta completamente la portata di tali argomentazioni in quanto ha vietato gli spostamenti delle persone fisiche dal Comune in cui si trovano in un Comune diverso se non per *“per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”* espungendo in maniera espressa il motivo di “rientro al domicilio”.

Ne consegue che si possono configurare due possibilità:

- se i genitori vivono nello stesso comune, i trasferimenti sono pienamente leciti, infatti per questa fattispecie vige ancora il D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consente i trasferimenti dettati “da necessità” e “rientro al domicilio”;
- se i genitori vivono in comuni diversi, manca in questo momento un’interpretazione autentica poiché le FAQ istituzionali sono in aggiornamento. Dalla lettura dell’ultimo D.P.C.M. del 22 marzo 2020 risulta che gli spostamenti da comune a comune siano consentiti solo per ragioni lavorative, motivi di salute e “situazioni di assoluta urgenza”: non è specificato se in queste ultime possa rientrare anche la situazione in esame.

Considerando, tuttavia, sia il tenore delle precedenti FAQ rese dal Governo sia come la giurisprudenza si riveli orientata verso la tutela del minore, si può presumere che tali spostamenti rimangano leciti nel rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie previste.

#### 4) **Conseguenze sullo svolgimento delle assemblee di società.**

L’**art. 106** prevede che “*in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 (assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) e 2478-bis (bilancio e distribuzione degli utili ai soci) del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.*”

*Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”.*

Il medesimo articolo inoltre prevede che “*Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 (Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto), 2479-bis (Assemblea dei soci), e 2538 (Assemblea) del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;*”

*Le s.r.l. possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 (Decisioni dei soci), IV co. c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.*

Le società con **azioni quotate**, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, possono inoltre designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il Rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d. lgs. 24.2. 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto Rappresentante designato; ad esso possono essere conferite anche deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del decreto. Inoltre, possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Tali norme valgono anche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

#### 5) [Conseguenze in materia di concordato preventivo.](#)

Premesso che in materia di concordato preventivo l'art. 1 del decreto-legge n.11 dell'8.3.2020 (recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) sospende il termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, anche al fine di evitare il maturare di scadenze nell'arco temporale della imposta sospensione dal 9 al 22 marzo 2020, il Tribunale di Forlì, in data 10.3.2020 ha dichiarato che, tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi, devono essere ricompresi anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 sesto comma della legge fallimentare, con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni.

Il decreto-legge n.18 del 17 marzo, invece, non fa espresso riferimento alle procedure concorsuali in corso. Tuttavia, all'**art. 83** estende il "periodo cuscinetto" dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevedendo il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, salvo ricorrano le eccezioni di cui al comma terzo. Dato che la ratio delle misure prese dal Governo è quella di evitare il maturare di scadenze nell'orizzonte temporale descritto, si può ragionevolmente ritenere che anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 della legge fallimentare, beneficino della sospensione.

Da segnalare la decisione del Tribunale di Busto Arsizio che, con decreto del 11.3.2020, ha stabilito, nel caso in cui sia pendente una procedura prefallimentare, che il procedimento non può scontare la sospensione dei termini. In tale caso, ad avviso del Tribunale, la sola pendenza della procedura prefallimentare farebbe automaticamente rientrare i suddetti procedimenti nell'eccezione di cui

all'art. 2, comma II, lett. g), del D.L., in quanto la *“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, indipendentemente, dunque, dalle circostanze del caso concreto.

Il che è rilevante poiché tra le eccezioni di cui al già citato comma terzo rientrano, tra l'altro, *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*.

Il Tribunale di Milano, nondimeno, in data 10.3.2020, ha stabilito che le procedure prefallimentari possono rientrare tra i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti se la urgenza viene attestata, con decreto del giudice delegato, che può essere emesso solo se sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando o una rilevante ipoteca si stia consolidando. In assenza di tali elementi chiaramente individuabili, anche le procedure prefallimentari devono essere rinviate.

Per riassumere: le procedure di concordato preventivo, anche se è presente istanza di fallimento, beneficiano della sospensione, a meno che non vi siano comprovate ragioni di urgenza, che devono tuttavia risultare in concreto e devono essere attestate dal giudice.

#### 6) [Conseguenze in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare.](#)

Dal 9.3.2020 al 15.4.2020 restano sospesi i termini della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

#### 7) [Conseguenze sulle procedure fallimentari.](#)

Il decreto-legge non fa espresso riferimento alle procedure fallimentari o prefallimentari in corso.

Come già sopra esposto il Tribunale di Milano, in data 10.3.2020, ha stabilito che parte della materia può rientrare nelle eccezioni alla sospensione dei termini, cioè in quei *“procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*.

In questo caso, la sospensione si applica solo quando l'urgenza venga attestata con una dichiarazione ad hoc da parte del delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal Giudice Delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal Presidente del Collegio in caso di declaratoria pendente.

A tal fine, occorre che sia evidente e immediatamente individuabile la situazione di urgenza, in assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 15 aprile 2020.

## CONSEGUENZE IN CASO DI TRASGRESSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO PREVISTI DAL D.L. 25 MARZO 2020, N.19.

Il testo del decreto-legge 25 marzo 2020 contempla, all'**art. 4**, tre differenti tipologie di sanzioni nel caso in cui si violino le misure di contenimento dal medesimo previste all'**art. 1**.

### 1) Sanzioni di natura amministrativa

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

### 2) Sanzioni di natura penale

- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus costituisce il reato di cui all'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall'articolo 4, comma 7, all'arresto da 3 mesi a 18 mesi e all'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Salvo che non sia integrato il diverso reato di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute).

Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro trenta giorni (fino al 31 maggio) dalla contestazione o dalla notificazione. L'articolo 108, comma II, del d.l. 18/2020 ha infatti innalzato da cinque a trenta giorni, ma solo fino al 31 maggio, il lasso temporale entro il quale il trasgressore può pagare la sanzione beneficiando della riduzione.



È stato inoltre precisato che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/1999.